

§ 90.1.15 - Legge 25 febbraio 1987, n. 67. Rinnovo della legge 5 agosto 1981, n. 416, recante disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria

Settore: **Normativa nazionale**

Materia: **90. Stampa ed editoria**

Capitolo: **90.1 disciplina generale**

Data: **25/02/1987**

Numero: **67**

Sommario

Art. 1. Modifiche agli articoli 1 e 9 della legge 5 agosto 1981, n. 416.

Art. 2. Modifiche agli articoli 2 e 3 della legge 5 agosto 1981, n. 416.

Art. 3. Concentrazioni nella stampa quotidiana

Art. 4. Cooperative giornalistiche.

Art. 5. Pubblicità di amministrazioni pubbliche.

Art. 6. Pubblicità dei bilanci degli enti pubblici.

Art. 7. Autorizzazioni per la vendita

Art. 8. Contributi ai quotidiani.

Art. 9. Contributi ad imprese editrici di particolare valore.

Art. 10. Contributi ad altri periodici.

Art. 11. Contributi ad imprese radiofoniche di informazione.

Art. 12. Mutui agevolati.

Art. 13. Modalità di erogazione dei contributi.

Art. 14. Obblighi per le imprese editrici.

Art. 15. Prezzo dei giornali quotidiani.

Art. 16. Contributi alle agenzie di stampa a diffusione nazionale.

Art. 17. Contributi alle altre agenzie di stampa.

Art. 18. Pubblicazioni di elevato valore culturale.

Art. 19. Contributi per la stampa italiana all'estero.

Art. 20. Finanziamenti agevolati.

Art. 21. Mutui agevolati in favore dell'editoria libraria per opere di elevato valore culturale.

Art. 22. Agevolazioni fiscali.

Art. 23. Contributo a favore dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta.

Art. 24. Misure in favore dei dipendenti di imprese editrici.

Art. 25. Assunzioni in deroga.

Art. 26. Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani.

Art. 27. Estensione ai tele-cineoperatori.

Art. 28. Ente nazionale per la cellulosa e la carta.

Art. 29. Commissione paritetica.

Art. 30. Dotazione organica della Direzione generale delle informazioni, dell'editoria e della proprietà letteraria, artistica e scientifica.

Art. 31. Ammodernamento delle attrezzature e dei servizi della Direzione generale delle informazioni, dell'editoria e della proprietà letteraria, artistica e scientifica.

Art. 32. Interpretazione autentica del primo comma dell'articolo 21 della legge 5 agosto 1981, n. 416.

Art. 33. Copertura finanziaria.

Art. 34. Entrata in vigore.

Art. 6. Pubblicità dei bilanci degli enti pubblici.

1. Le regioni, le province, i comuni con più di 20.000 abitanti, i loro consorzi e le aziende municipalizzate soggette all'articolo 27-
nonies del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51, nonché le unità
sanitarie locali che gestiscono servizi per più di 40 mila abitanti, devono pubblicare in estratto, su almeno due giornali quotidiani aventi
particolare diffusione nel territorio di competenza, nonché su almeno un quotidiano a diffusione nazionale e su un periodico, i rispettivi
bilanci.

2. L'estratto deve essere compilato secondo un modello che sarà stabilito con decreto del Presidente della Repubblica entro tre mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge e nel quale saranno evidenziate le principali poste attive e passive, al fine di
assicurare il massimo di comprensibilità e trasparenza ai documenti stessi. La pubblicazione sarà effettuata entro tre mesi dalla
approvazione del bilancio da parte degli organi competenti.

3. Le norme in materia di pubblicità degli appalti pubblici si applicano anche nel caso di appalti di forniture e servizi pubblici, salvo
che si proceda a trattativa privata.